



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza cartolare del 6 luglio 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 4524/2016 R.G.

TRA

LA PORTA PASQUALINO, rappresentato e difeso dall' avv.to Pasquale Di Nardo, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (già EQUITALIA SUD spa), in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Carlo Abbruzzese;

- resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 09.05.2016, il ricorrente deduceva di essere titolare di pensione di vecchiaia categoria VR n. 30033686 dall'agosto 2006; che ciononostante l'Inps continuava a chiedere contributi IVS al ricorrente per le annualità dal 2001 al 2011; di aver formalizzato in data 8.09.2014 istanza di rateizzo presso Equitalia per le cartelle di pagamento, di cui tuttavia contesta l'avvenuta e rituale notifica; di aver puntualmente saldato le rate fino al maggio 2016.

Tanto premesso, eccepiva l'omessa e/o l'irrituale notifica della cartella esattoriale suindicata e l'intervenuta prescrizione e decadenza della pretesa impositiva.

Si costituivano le parti convenute eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 18.11.2019, ed è decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente



periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo *“scambiare”*, in senso transitivo pronominale, significa *“indirizzarsi reciprocamente”*, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta.

L'opposizione va rigettata.

Deve prendersi atto della circostanza che il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio ha rappresentato che *“l'Inps ha continuato a richiedere contributi IVS al ricorrente per le annualità dal 2001 al 2011, vale a dire fino a quando il ricorrente in data 8.09.2014 ebbe a formalizzare istanza di rateizzo presso Equitalia per le cartelle di pagamento”*, e di aver puntualmente saldato le rate fino al maggio 2016. Appare evidente che il ricorrente, pur formalmente contestando la notifica delle cartelle impugnate, ammette di aver proposto istanza di rateizzo, indicando le suddette cartelle, di cui ha avuto certamente conoscenza, quantomeno al momento dell'accoglimento dell'istanza di rateazione del 08.09.2014 (all.7 della produzione di parte ricorrente), ove vengono puntualmente elencate le cartelle e gli avvisi di addebito oggetto di rateizzo.

Parte opponente ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione per non aver gli enti convenuti interrotto la prescrizione in data successiva alla formazione e notificazione del predetto titolo esattoriale.

L'azione così proposta va, pertanto, qualificato come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. come azione di accertamento negativo del credito.

E' opportuno, tuttavia, onde definire la controversia, esaminare l'eccezione formulata dall'Ente previdenziale concernente la natura della richiesta di dilazione di pagamento e la sua incidenza sulla eccepita prescrizione alla luce del principio della ragione più liquida.

Il principio della *“ragione più liquida”*, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello



dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (cfr. Cass. 12002 del 28 maggio 2014; Cass. n.17214 del 19 agosto 2016).

Applicando tale principio la richiesta di dilazione di pagamento ha inciso sulla decorrenza del termine prescrizionale da un lato interrompendolo e, dall'altro, integrando una rinuncia alla prescrizione già maturata con conseguente neutralizzazione delle doglianze di natura formale in quanto attestante, a contrario, la conoscenza della pretesa contributiva dell'Ente.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità con argomentazioni condivise dal giudicante *“Il datore di lavoro che richieda con varie istanze la rateazione del versamento di contributi assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi l'intera sorte, riconosce i diritti dell'istituto previdenziale ed interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.”* (cfr. Cass. ord. n. 26013 del 29/12/2015).

Inoltre, l'eccezione di prescrizione è assolutamente generica. Trattandosi di numerosi debiti contributivi relativi a diversi e numerosi anni l'opponente doveva specificare i singoli debiti prescritti ed il relativo periodo di prescrizione.

Comunque, il contribuente che chiede la rateizzazione del versamento di contributi omessi e termini di dilazione riconosce i diritti dell'istituto previdenziale e interrompe la prescrizione per i crediti ancora non prescritti. Inoltre, egli rinuncia ad avvalersi della prescrizione già maturata, in quanto la richiesta di rateazione concretizza un impedimento alla maturazione della prescrizione, trattandosi di comportamento che rileva anche come rinuncia a far valere la prescrizione per il futuro (Cass. 26013/2015, 4829/1982, 3752/1977; Corte Appello-Roma, sent.dep. 4/9/2014, n.6602).

Il riconoscimento del debito e la rinuncia ad avvalersi della prescrizione può risultare, infatti, da qualsiasi concludente manifestazione di volontà, trattandosi di un atto giuridico in senso stretto, che non ha natura negoziale, essendo sufficiente che esso contenga anche implicitamente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. 18904/2007, 24555/2010; cfr. Cass. 26013/2015, 4829/1982, 3752/1977, 159/1976, 2091/74; Trib.Milano-sez.lav. sent. 9/2/12). Pertanto, il comportamento in cui si concretizza l'istanza di rateizzazione del debito è incompatibile con la contestazione della pretesa contributiva, ammettendone invece la debenza.

Nel caso di specie, come sopra rilevato, la parte non solo si è attivata a proporre istanza di rateazione prot. n. 141445 del 08.09.2014, ma ha anche diligentemente provveduto a pagare n. 20 rate mensili, fino alla proposizione del ricorso.



In conclusione l'opposizione va rigettata e la parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Capasso, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle opposte in solido tra loro nella misura di euro 969,00 di cui euro 843,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge

Santa Maria C.V., 6 luglio 2020

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Rosa Capasso

